

Delibera n. 162/99 (adottata il 28 ottobre 1999)

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMPORTAZIONI DI ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79

(Gazzetta Ufficiale serie generale n. 264 del 10 novembre 1999)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 ottobre 1999,

Premesso che:

- l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, prevede che, con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), siano individuate modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero e che nel medesimo provvedimento siano stabilite le modalità e le procedure per consentire al Gestore della rete di trasmissione nazionale, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo, di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di clienti;
- l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che, con provvedimento dell'Autorità, siano emanate norme sulla compatibilità ambientale ed economica dell'energia elettrica importata da Paesi non appartenenti all'Unione europea, tenuto conto delle condizioni di reciprocità;
- con delibera dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 62/99 (di seguito: delibera n. 62/99), è stato disposto l'avvio di un procedimento per la formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 79/99, in tema di attività di importazione ed esportazione di energia elettrica;

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;
- la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE);
- il decreto legislativo n. 79/99;

Viste:

- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999, recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento e di alcuni servizi di rete;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 188 del 12 agosto 1999, recante definizione delle modalità di riconoscimento e di verifica della qualifica di cliente idoneo e istituzione dell'elenco dei clienti idonei;

Considerato che:

- l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce che l'acquirente unico stipuli e gestisca contratti di fornitura, al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio, nonché di parità di trattamento, anche tariffario;
- l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99 indica l'obiettivo minimo di apertura del mercato elettrico, stabilendo che per l'anno 2000 la quota del mercato coperta dai clienti idonei, comprensivo degli autoconsumi, sia non inferiore al 35%;
- la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: Gestore della rete di trasmissione nazionale) e gli altri gestori di rete hanno ricevuto numerose richieste di vettoriamento per l'importazione di energia elettrica a beneficio di clienti idonei situati sul territorio nazionale e che, nella maggior parte dei casi, tali richieste non hanno potuto essere accolte per l'anno 1999 a seguito della valutazione negativa del Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito alla compatibilità di tali vettoriamenti con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale limitatamente alle linee di interconnessione con l'estero, tenuto conto anche della capacità già impegnata dai contratti annuali e pluriennali stipulati dall'Enel Spa;
- da comunicazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, in data 11 ottobre 1999, risulta che, a decorrere dall'1 gennaio 2000, si renderà disponibile una significativa capacità di importazione a seguito della scadenza dei contratti annuali e di alcuni contratti pluriennali stipulati dall'Enel Spa;

- negli Stati membri dell'Unione europea, la direttiva 96/92/CE viene attuata tenendo conto del principio di sussidiarietà e nei Paesi non appartenenti all'Unione europea le discipline dei profili istituzionali e amministrativi del settore dell'energia elettrica risultano fortemente differenziate;

Ritenuto che:

- al fine di assicurare la parità competitiva delle aziende elettriche italiane sul mercato europeo e la promozione della concorrenza, il Gestore della rete di trasmissione nazionale debba rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata da uno Stato membro dell'Unione europea a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui, nel Paese di produzione, non sia riconosciuta la stessa qualifica a soggetti della stessa tipologia con livelli di consumo annuali corrispondenti a quelli del suddetto cliente idoneo;

- ai fini della determinazione di un criterio per l'equa ripartizione complessiva delle importazioni tra mercato vincolato e mercato libero, si debba fare riferimento agli obiettivi di apertura del mercato elettrico come definiti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99, in modo da garantire che i benefici derivanti dalla disponibilità della capacità di interconnessione siano ripartiti in maniera equilibrata tra i due mercati;

- sia necessario definire con urgenza modalità con le quali verificare le richieste di vettoriamento internazionale per l'anno 2000 ed assegnare la capacità di interconnessione ai soggetti interessati, anche mediante l'eventuale attivazione della procedura di cui all'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/99, qualora la capacità disponibile risulti insufficiente a soddisfare la domanda;

- al fine della definizione delle modalità e della procedura di cui al precedente alinea sia necessario considerare anche le esportazioni di energia elettrica essendo la capacità di trasporto sull'interconnessione riferita ai flussi netti di potenza;

- in relazione alle richiamate differenti discipline del settore dell'energia elettrica nei Paesi non appartenenti all'Unione europea, sia necessario procedere ad ulteriori approfondimenti prima di giungere all'adozione di uno o più provvedimenti per la definizione delle norme sulla compatibilità ambientale ed economica dell'energia elettrica importata dai suddetti Paesi;

- sia peraltro opportuno, per una maggiore certezza degli scambi internazionali di energia elettrica, prevedere fin da ora i criteri ai quali l'Autorità si atterrà nel definire le norme di cui al precedente alinea;

DELIBERA

Articolo 1 Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
- a) l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - b) il decreto legislativo n. 79/99 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 - c) la deliberazione n. 13/99 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999;
 - d) il Gestore della rete di trasmissione nazionale è il gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99;
 - e) il cliente idoneo è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio e che ha la capacità, per effetto del decreto legislativo n. 79/99, di stipulare contratti di fornitura di servizi elettrici con qualsiasi produttore, distributore o grossista sia in Italia che all'estero;
 - f) il punto di consegna è il punto in cui l'energia elettrica prodotta viene immessa in rete;
 - g) il punto di consegna all'estero è il punto di consegna nel Paese estero di produzione dell'energia elettrica vettoriata per l'importazione;
 - h) il punto di riconsegna è il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene prelevata dalla rete;
 - i) il vettoriamento internazionale è il servizio di trasporto di energia elettrica da uno o più punti di consegna localizzati in uno o più Paesi ad uno o più punti di riconsegna localizzati in altri Paesi;
 - j) il programma orario è il profilo temporale di potenza elettrica resa disponibile o impegnata ai fini del vettoriamento;
 - k) il contratto bilaterale di fornitura di energia elettrica è il contratto che si stipula tra soggetti fornitori di servizi elettrici e clienti idonei;
 - l) l'importazione netta è il saldo tra tutte le transazioni commerciali di energia elettrica in importazione ed esportazione tra ciascun Paese estero e l'Italia, espresso come flusso di potenza;
 - m) la massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero è la massima capacità di trasporto per l'importazione netta sull'insieme delle linee della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Paesi;

- n) l'energia elettrica importabile è la massima quantità di energia elettrica che può essere importata in Italia in un dato periodo di tempo compatibilmente, in ciascun momento, con la massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero;
- o) la tipologia di cliente idoneo è una delle tipologie di soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), nonché, per l'anno 1999, comma 2, lettere a) e b), e, per l'anno 2000, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 79/99.

Articolo 2 Modalità per il rifiuto dell'accesso alla rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta in Stati membri dell'Unione europea

- 2.1 Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, nel caso di vettoriamento internazionale per l'importazione di energia elettrica prodotta in uno Stato membro dell'Unione europea, fatti salvi gli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, rifiuta l'accesso alla rete di trasmissione nazionale qualora accerti che, alla data di presentazione della richiesta del servizio di vettoriamento, un utente, localizzato nello Stato membro ove è ubicato il punto di consegna all'estero, appartenente alla stessa tipologia di cliente idoneo a cui appartiene il soggetto italiano a beneficio del quale viene importata l'energia elettrica per cui si richiede il servizio di vettoriamento e caratterizzato da livelli di consumo annuali di energia elettrica corrispondenti a quelli di tale soggetto, non ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, operante in uno Stato membro dell'Unione europea.
- 2.2 Qualora la richiesta di vettoriamento internazionale per l'importazione di energia elettrica riguardi energia elettrica immessa in punti di consegna all'estero situati in più Stati membri dell'Unione europea, quanto previsto dal precedente comma 2.1 si applica con riferimento a ciascuno dei suddetti Stati membri.
- 2.3 In caso di rifiuto dell'accesso alla rete trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4.5, della deliberazione n. 13/99.

Articolo 3 Equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero

- 3.1 Per l'anno 2000 la massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero è destinata alle importazioni a favore del mercato vincolato per una quota pari al 65% dell'energia elettrica importabile, e alle importazioni a favore del mercato libero per una quota pari al 35% dell'energia elettrica importabile.

- 3.2 Nel rispetto delle quote di ripartizione previste dal precedente comma 3.1, il profilo orario della capacità di trasporto sull'interconnessione con l'estero disponibile per il mercato vincolato è determinato dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, tenuto conto dei profili orari della capacità già destinata al mercato libero assegnata sulla base delle procedure di cui al successivo articolo 4.
- 3.3 Nel caso in cui le importazioni a favore del mercato vincolato risultino inferiori alla quota di cui al comma 3.1, il Gestore della rete di trasmissione nazionale, previa autorizzazione dell'Autorità, può aumentare la quota destinata al mercato libero compatibilmente con la massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero.
- 3.4 Nel caso in cui le importazioni a favore del mercato libero risultino inferiori alla quota di cui al comma 3.1, si applica quanto previsto al successivo articolo 4, comma 4.11.

Articolo 4 Modalità per la verifica e l'assegnazione della capacità di interconnessione richiesta per l'anno 2000

- 4.1 Entro il 15 novembre 1999, i soggetti che intendono usufruire, per l'anno 2000, di un servizio di vettoriamento internazionale per l'importazione di energia elettrica dall'estero devono presentare al Gestore della rete di trasmissione nazionale e al gestore della rete nella quale si trova il punto di riconsegna o, nel caso di vettoriamento con più punti di riconsegna, al gestore della rete in cui si trova il punto di riconsegna per il quale, in relazione ai profili di potenza impegnata posti alla base della richiesta, sia prevista la maggiore energia elettrica vettoriabile, apposita domanda da cui risultino:
 - a) l'indicazione dei punti di consegna all'estero;
 - b) l'identità dei gestori della rete di trasmissione dei Paesi confinanti con l'Italia che rendono disponibile l'energia elettrica vettoriata;
 - c) il programma orario di immissione nelle reti estere dell'energia elettrica destinata al servizio di vettoriamento internazionale oggetto della domanda;
 - d) l'indicazione dei punti di riconsegna in Italia ed il livello di tensione nominale dei relativi siti di connessione;
 - e) il programma orario che contrattualmente si richiede di impegnare nei punti di riconsegna in Italia.
- 4.2 Alla domanda di cui al precedente comma 4.1 presentata al Gestore della rete di trasmissione nazionale dovranno essere allegati:
 - a) copia dei contratti bilaterali di fornitura con i clienti idonei;

- b) copia delle dichiarazioni dei gestori della rete di trasmissione estera direttamente connessa alla rete di trasmissione nazionale italiana attestanti che, qualora il soggetto richiedente il servizio di vettoriamento risultasse aggiudicatario di una capacità di trasporto sull'interconnessione, si impegnano a ritirare l'energia nei punti di consegna all'estero e a renderla disponibile, secondo il programma di cui alla lettera c) del precedente comma 4.1, ai confini italiani al Gestore della rete di trasmissione nazionale; in alternativa, garanzia fideiussoria, ovvero strumento ad essa equivalente, prestata da istituto bancario, in ordine a tutti gli oneri connessi e conseguenti all'esecuzione del servizio di vettoriamento in oggetto, qualora il soggetto richiedente risultasse aggiudicatario di una capacità di trasporto sull'interconnessione.
- 4.3 Entro il 15 novembre 1999, i soggetti che intendono usufruire, per l'anno 2000, di un servizio di vettoriamento internazionale per l'esportazione di energia elettrica dall'Italia devono presentare al Gestore della rete di trasmissione nazionale apposita domanda da cui risultino:
- a) l'indicazione dei punti di consegna in Italia ed il livello di tensione nominale dei relativi siti di connessione;
 - b) il programma orario che contrattualmente si richiede di impegnare nei punti di consegna in Italia;
 - c) l'indicazione dei punti di riconsegna all'estero;
 - d) l'identità dei gestori della rete di trasmissione dei Paesi confinanti che ritirano l'energia elettrica vettoriata;
 - e) il programma orario che contrattualmente si richiede di rendere disponibile ai confini italiani da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale.
- 4.4 Alla domanda di cui al precedente comma 4.3 dovranno essere allegati:
- a) copia dei contratti bilaterali di fornitura con i clienti idonei;
 - b) copia delle dichiarazioni dei gestori della rete di trasmissione estera direttamente connessa alla rete di trasmissione nazionale italiana attestanti che, qualora il soggetto richiedente il servizio di vettoriamento risultasse aggiudicatario di una capacità di trasporto sull'interconnessione, si impegnano a ritirare, al confine italiano, l'energia elettrica vettoriata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, secondo il programma di cui alla lettera e) del precedente comma 4.3; in alternativa, garanzia fideiussoria, ovvero strumento ad essa equivalente, prestata da istituto bancario, in ordine a tutti gli oneri connessi e conseguenti all'esecuzione del servizio di vettoriamento in oggetto, qualora il soggetto richiedente risultasse aggiudicatario di una capacità di trasporto sull'interconnessione.
- 4.5 Il Gestore della rete di trasmissione nazionale mantiene il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello

svolgimento della sua attività, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99.

- 4.6 Le domande di vettoriamento internazionale non conformi alle disposizioni di cui ai precedenti commi da 4.1 a 4.4 sono irricevibili.
- 4.7 Entro il 22 novembre 1999 il Gestore della rete di trasmissione nazionale verifica che le richieste di vettoriamento internazionale ricevute:
- a) soddisfino, nel caso di importazioni da Stati membri dell'Unione europea, le condizioni previste dall'articolo 2 del presente provvedimento;
 - b) siano compatibili con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, considerando ogni richiesta indipendentemente dalle altre, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 13/99.

L'esito delle verifiche viene comunicato all'Autorità.

- 4.8 Qualora l'insieme delle richieste di vettoriamento internazionale, risultate compatibili ai sensi del precedente comma 4.7, risulti compatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale e con la massima capacità di trasporto disponibile sulle linee di interconnessione, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 3 del presente provvedimento e della capacità impegnata da contratti di importazione di energia elettrica già stipulati alla data del 19 febbraio 1997, il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 10 dicembre 1999:
- a) per le richieste di vettoriamento di cui al precedente comma 4.1, per cui l'unico punto di riconsegna o, nel caso di vettoriamento con più punti di riconsegna, il punto di riconsegna per il quale, in relazione ai profili di potenza impegnata posti alla base della richiesta, sia prevista la maggiore energia elettrica vettoriabile, è localizzato nell'ambito della rete di trasmissione nazionale, e per le richieste di vettoriamento di cui al precedente comma 4.3, trasmette ai soggetti richiedenti una proposta contrattuale secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 13/99;
 - b) per le richieste di vettoriamento di cui al precedente comma 4.1, per cui l'unico punto di riconsegna, o nel caso di vettoriamento con più punti di riconsegna, il punto di riconsegna per il quale, in relazione ai profili di potenza impegnata posti alla base della richiesta, sia prevista la maggiore energia elettrica vettoriabile, non è localizzato nell'ambito della rete di trasmissione nazionale, comunica al gestore della rete in cui si trova il suddetto punto di riconsegna che, con riferimento alle verifiche di cui al precedente comma 4.7, nulla osta all'invio di una proposta contrattuale al soggetto richiedente.

- 4.9 Qualora l'insieme delle richieste di vettoriamento internazionale, risultate compatibili ai sensi del precedente comma 4.7, risulti non compatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale o con la massima capacità di trasporto disponibile sulle linee di interconnessione, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 3 del presente provvedimento e della capacità impegnata da contratti di importazione di energia elettrica già stipulati alla data del 19 febbraio 1997, il Gestore della rete di trasmissione nazionale ne informa l'Autorità, gli altri gestori di rete interessati ed i soggetti richiedenti.
- 4.10 Nel caso di cui al comma precedente, il Gestore della rete di trasmissione nazionale applica il provvedimento concernente modalità e condizioni delle importazioni, che sarà emanato dall'Autorità ai sensi dell'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/99.
- 4.11 Qualora, in esito o successivamente alla procedura di cui al precedente comma 4.8 o successivamente all'applicazione di quanto previsto al precedente comma 4.10, dovesse rendersi disponibile, per l'anno 2000, capacità di trasporto sull'interconnessione con l'estero, il Gestore della rete di trasmissione nazionale ne dà preventiva informazione. I soggetti che intendono usufruire di tale capacità presentano domanda conforme a quanto previsto ai precedenti commi da 4.1 a 4.4. La capacità disponibile è assegnata sulla base dell'ordine di ricevimento delle richieste da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale.

Articolo 5 Norme transitorie e finali

- 5.1 Fino alla conclusione della procedura di cui al precedente articolo 4, non è autorizzata la stipula di contratti di vettoriamento internazionale di energia elettrica per periodi successivi al 31 dicembre 1999.
- 5.2 Le richieste di vettoriamento internazionale presentate prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione si considerano valide ai fini delle verifiche di cui al precedente articolo 4, comma 4.7, a condizione che, entro il termine del 15 novembre 1999, vengano integrate con la documentazione prevista al precedente articolo 4, commi da 4.1 a 4.4, oppure, se già complete, a condizione che i soggetti richiedenti inviino, entro il medesimo termine, un'attestazione atta a confermare il loro interesse per un servizio di vettoriamento internazionale per l'anno 2000.
- 5.3 In nessun caso le richieste di vettoriamento internazionale presentate e non accolte prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento ed i contratti di vettoriamento internazionale stipulati successivamente al 19 febbraio 1997 costituiscono titolo a priorità o a condizioni di maggior favore in relazione alla procedura di cui all'articolo 4.

- 5.4 Con successivo provvedimento, l'Autorità definirà, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, uno specifico corrispettivo applicabile ai vettoriamenti internazionali, a copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale per la garanzia della capacità di trasporto sull'interconnessione, ad integrazione dei corrispettivi di vettoriamento previsti dalla deliberazione n. 13/99.
- 5.5 Con successivo provvedimento, l'Autorità definirà le norme sulla compatibilità ambientale ed economica dell'energia elettrica importata da Paesi non appartenenti all'Unione europea da applicarsi a partire dall'1 gennaio 2001, in applicazione dei criteri di seguito elencati:
- a) impegni di tutela ambientale equivalenti a quelli assunti dall'Italia e dall'Unione europea in materia di limitazione delle emissioni di gas serra e di altri agenti inquinanti;
 - b) libertà degli scambi e transiti di energia elettrica, affinché non siano lesi gli interessi dell'economia nazionale e delle imprese nazionali operanti nel settore elettrico;
 - c) condizioni di reciprocità quanto al riconoscimento ai clienti finali della capacità giuridica di concludere contratti bilaterali di fornitura di energia elettrica con qualsiasi produttore, distributore o grossista.
- 5.6 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.